

**Edizione di venerdì 4 Novembre 2022**

**CASI OPERATIVI**

**Credito d'imposta "prima casa": quando matura e come va utilizzato?**  
di **EVOLUTION**

**ENTI NON COMMERCIALI**

**Il Decreto Correttivo sul lavoro sportivo**  
di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

**AGEVOLAZIONI**

**La gestione degli errori nel superbonus dopo la circolare 33/E/2022**  
di **Leonardo Pietrobon**

**ADEMPIMENTI**

**L'anagrafe tributaria sta inviando alle holding le fotografie di consistenza**  
di **Ennio Vial**

**IMPOSTE INDIRETTE**

**L'affitto intercalare determina la decadenza dal compendio unico**  
di **Luigi Scappini**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Credito d'imposta "prima casa": quando matura e come va utilizzato?***

di **EVOLUTION**



*Il signor Rossi ha acquistato un immobile fruendo dell'agevolazione prima casa che ora intende vendere per acquistare un nuovo immobile. Il signor Rossi vorrebbe sapere se, nelle more della vendita dell'attuale abitazione, può acquistare un nuovo immobile in misura agevolata. In caso di risposta affermativa vorrebbe conoscere quando matura il credito d'imposta e secondo quali modalità può essere utilizzato.*

Le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. Tale disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni previste dalla Nota II-bis.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il Decreto Correttivo sul lavoro sportivo***

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**



Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2022 del [D.Lgs. 163/2022](#), recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, si completa il quadro normativo della c.d. riforma dello sport avviata con la **Legge delega 86/2019**.

**Gli effetti decorreranno dal prossimo 1° gennaio**, salvo ulteriori differimenti sempre possibili (e, purtroppo, probabili).

Come è noto, erano state previste **sei deleghe**: nel termine previsto il Governo aveva approvato, però, solo cinque decreti non avendo trovato l'accordo sul primo, quello di carattere ordinamentale, per il quale i tempi sono ormai da tempo scaduti.

La mancanza delle disposizioni di "sistema" sicuramente rende **parziale** la riforma sulla quale il legislatore dovrà, con ogni probabilità, ritornare.

Ma la notizia è il *restyling* che ha avuto la **disciplina del lavoro sportivo dilettantistico**, fortemente modificata rispetto al primitivo D.Lgs. 36/2021, con il provvedimento pubblicato lo scorso 2 novembre.

Le novità sono numerose. **Sparisce**, intanto, **la categoria dei c.d. "amatori"**, contenuta nel D.Lgs. 36/2021, che aveva suscitato molte perplessità tra studiosi e operatori.

Pertanto, **chi opera nel mondo dello sport potrà essere un volontario** (nei cui confronti sarà possibile riconoscere solo il rimborso delle spese vive di trasferta o riconoscimenti premiali legati a risultati agonistici raggiunti) **o un lavoratore** ove la sua pratica sportiva sia a titolo oneroso.

In questo caso **la sua prestazione dovrà essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro: subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa**.

Appare esclusa la prestazione occasionale in quanto il lavoratore sportivo, dovendo essere tesserato e “allenato” per lo svolgimento della sua attività, **non potrà mai avere, in caso di attività a titolo oneroso, i presupposti di episodicità e non professionalità** caratteristici del rapporto occasionale.

**Questo significa anche la definitiva cancellazione del principio**, contenuto nella circolare 1/2016 dell'Ispezzione nazionale del lavoro **sulla “specialità” del lavoro sportivo dilettantistico** (“..L'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro..”) che aveva riconosciuto una legittimazione di “facciata” alla possibilità di riconoscere a tutti i lavoratori del mondo dello sport dilettantistico i compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), la cui natura di **redditi diversi** li poneva in zona franca rispetto agli obblighi contributivi previsti per tutti gli altri lavoratori e li **escludeva da ogni forma di tutela** legata al rapporto di lavoro.

**Questa interpretazione**, subito accolta con grande favore dal mondo dello sport, **veniva però smentita prima dal legislatore, con l'articolo 5 L. 86/2019 e poi, successivamente, con numerose sentenze emesse tra dicembre dell'anno scorso e gennaio di quest'anno, dalla Suprema Corte di Cassazione** che escludevano la atipicità del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, confermando che la previsione di cui al citato [articolo 67](#) fosse riservata esclusivamente alle attività svolte in maniera “non professionale”, per “diletto”.

D'altro canto **non poteva che essere così stante anche la previsione degli articoli 36 e 37 della Costituzione** che garantiscono la tutela previdenziale e della maternità per tutti i lavoratori, ovviamente compresi quelli sportivi, espressamente considerati e definiti come tali anche in tutta la legislazione emergenziale legata al Covid.

Ne consegue che il decreto correttivo, “ammorbidendo” gli effetti dell'originale D.Lgs. 36/2021, senza ledere gli acquisiti diritti dei lavoratori, appare provvedimento di grande importanza e “urgenza” al fine di mettere chiarezza negli **inquadramenti lavorativi del mondo dello sport dilettantistico**.

Infatti **l'entrata in vigore consentirà di utilizzare i facilitatori inseriti in decreto** (fascia esente da contributi previdenziali fino a euro 5.000, esenzione da ritenute fiscali fino a euro 15.000, determinazione per i primi cinque anni al 50 per cento della contribuzione previdenziale) **che, oggi, alla luce della situazione venutasi a creare in seguito alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe impossibile avere**.

In più, il quadro interpretativo nato dalle citate sentenze rende gli inquadramenti come redditi diversi a **rischio di accertamento** anche per le annualità pregresse che non fossero ancora prescritte.

**Questo porta il correttivo ad abrogare definitivamente la disciplina sui compensi sportivi contenuta tra i redditi diversi.**

Va ulteriormente specificato che la nuova disciplina sul lavoro sportivo si applicherà esclusivamente a **lavoratori “tipizzati”**. Questi sono **gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i preparatori atletici, i direttori di gara**, i soggetti che svolgono *“verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”* e gli amministrativo-gestionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutte le **altre figure** (ad esempio custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc) dovranno essere considerate come “normali” rapporti di lavoro, sulla base delle modalità di svolgimento previste, **senza poter utilizzare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico.**

## AGEVOLAZIONI

---

# **La gestione degli errori nel superbonus dopo la circolare 33/E/2022**

di **Leonardo Pietrobon**



L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 33/E/2022](#), è intervenuta, da un lato, per chiarire alcuni passaggi in ordine alla "problematica" della **responsabilità solidale** nelle ipotesi di cessione e di sconto fattura dei crediti da superbonus e, dall'altro lato, per indicare le **procedure da seguire nel caso in cui siano stati commessi degli errori**, sia di natura sostanziale che di tipo formale, in sede di compilazione della comunicazione telematica di cessione.

La sopra indicata distinzione, tra le due tipologie di errori, operata dall'Agenzia non rappresenta solo una pura e semplice qualificazione, ma riverbera i suoi effetti sia in ordine alla **procedura** da seguire e sia in ordine all'**effetto sul credito d'imposta** oggetto di comunicazione.

L'Agenzia ricorda che appartengono alla prima categoria di errori – **errori formali** – quelle imprecisioni o omissioni che **non hanno comportato la modifica di elementi essenziali** della detrazione spettante, e quindi del **credito ceduto** (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell'errata indicazione dei dati catastali dell'immobile nel quadro B, ecc.).

Possono essere considerati **errori formali**, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione, quali a titolo esemplificativo:

- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel campo "Condominio minimo";
- codice identificativo dell'asseverazione presentata all'Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo superbonus;

- codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
- stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- i dati catastali;
- la data di esercizio dell'opzione;
- e la tipologia del cessionario.

Sono, invece, **errori sostanziali** quegli errori o omissioni relativi a dati della Comunicazione che **incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto**.

Può essere definito errore sostanziale, ad esempio, l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.

In relazione alla gestione degli **errori formali** l'Agenzia ricorda che l'opzione di cessione o sconto fattura risulta **valida** in quanto **sussistono i presupposti per beneficiare dell'agevolazione fiscale**, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l'intermediario che ha inviato la comunicazione **deve segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti**, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al seguente indirizzo: [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

Sul punto l'Agenzia precisa che le segnalazioni e istanze già trasmesse all'Agenzia con altre modalità **non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all'indirizzo PEC** menzionato.

Quanto indicato nella [circolare 33/E/2022](#) rappresenta una conferma di quanto già indicato in precedenza dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In particolare, sul punto si è espressa la DRE Emilia-Romagna nell'interpello del 08.06.2021 n. 909-1324/2021, la quale ha fornito, nella sostanza, le medesime indicazioni contenute nella [risposta ad istanza di interpello n. 590/2020](#), secondo cui gli errori nella comunicazione possono essere corretti se il cessionario non ha **già iniziato utilizzare il credito d'imposta**, chiarendo che **"spetta ai clienti committenti dell'istante in qualità di fruitori della circolazione segnalare agli uffici dell'agenzia delle entrate competenti la volontà di modificare l'originaria scelta operata"**.

In relazione agli **errori sostanziali**, per la prima volta dall'introduzione dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) l'Agenzia consente **l'annullamento del credito trasferito** – erroneamente – al cessionario o al fornitore.

In particolare, viene **introdotta la possibilità di annullamento del credito nel cassetto fiscale del cessionario**, a condizione che sia presentata un'**apposita comunicazione congiunta delle**

**parti** (cedente e cessionario del credito).

L'annullamento dell'accettazione, pertanto, deve essere chiesto con **istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente** e invio della stessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza indicato.

In relazione a tale procedura, meritevole di sicuro plauso, è doveroso segnalare di alcune **criticità operative** abbastanza evidenti, quali:

- la **tempistica ristretta per gestire gli errori sostanziali** riferiti alle spese 2021 e la possibilità di poter inviare una nuova comunicazione, entro il 30.11.2022, per poter “cedere” l'intero credito mediante l'istituto della remissione *in bonis*;
- le **difficoltà di poter ottenere la firma congiunta del documento di annullamento** nei casi in cui gli interlocutori sono Istituti di Credito, oppure l'analisi e la valutazione in ordine alla procedura di annullamento è affidata ad advisor professionali;
- le difficoltà di poter gestire **l'annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario**, con pagamento del corrispettivo concordato;
- le difficoltà di poter gestire l'annullamento dei crediti già acquisiti e **utilizzati in compensazione** (per la quota annuale) da parte del cessionario;
- le difficoltà di poter gestire l'annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario e oggetto di **ulteriore cessione ad un Istituto di credito**.

Tutte problematiche operative la cui gestione e soluzione non sono in alcun modo di competenza dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente **ricaduta sui soggetti coinvolti**, quali il cedente e il cessionario del credito.

## ADEMPIMENTI

---

# ***L'anagrafe tributaria sta inviando alle holding le fotografie di consistenza***

di **Ennio Vial**



In questo periodo, ogni anno, l'anagrafe tributaria trasmette alle **holding industriali** che si sono accreditate al REI e che hanno trasmesso le comunicazioni circa i rapporti di partecipazione, finanziamento, garanzia, *cash pooling* e così via, i dati che l'anagrafe stessa ha in archivio.

Come emerge, infatti, dal sito dell'Agenzia Entrate, la c.d. **Fotografia di consistenza** viene inviata nell'ambito "*delle azioni per la qualità*". La **Fotografia di consistenza** riporta a ciascun operatore finanziario quanto risultante nell'Archivio dei Rapporti Finanziari alla data indicata nel tracciato.

Per gli invii trasmessi nell'ultimo trimestre 2022, i dati contenuti nella fotografia risultano **aggiornati ai flussi trasmessi entro il 30 settembre 2022** ed accolti con esito positivo.

Tramite la **Fotografia di consistenza** **gli operatori finanziari** (e così anche le *holding* ex articolo 162 bis), possono verificare la piena collimazione tra quanto negli anni comunicato e quanto gestito nei propri sistemi.

Risulterà altresì possibile individuare eventuali **incongruenze** da gestire con azioni correttive/integrative.

Si badi che per ricevere la c.d. **Fotografia di consistenza**, l'operatore/*holding* deve essere accreditato al SID, deve aver **comunicato la propria PEC al REI** e deve risultare in possesso di un **ambiente di sicurezza nonché del relativo certificato valido**.

L'Agenzia Entrate, infatti, non invia alcuna Fotografia di consistenza ai soggetti cui **risulta scaduto l'ambiente di sicurezza**, che va obbligatoriamente aggiornato ogni tre anni.

Peraltro, **a partire dal 01.02.2023**, anche gli ambienti di sicurezza che non risultano scaduti a

tale data, ma che non rispettano i nuovi requisiti circa la lunghezza delle chiavi RSA: [4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma)], devono essere revocati e rigenerati.

La **Fotografia di consistenza**, ai soggetti che hanno accreditato la PEC al REI, giunge come **allegato via posta elettronica, in formato .p7m.enc.** Il file deve essere **obbligatoriamente aperto grazie al certificato unitamente al “Software SID – Gestione flussi Fotografia Consistenza”**.

La Fotografia, divenuta, così, leggibile, si salva come **file in formato TXT e presenta le informazioni che riportiamo nel ritaglio a piè pagina.**

Come emerge dal **ritaglio** proposto, la *holding* in oggetto ha comunicato un rapporto di partecipazione (cod. 22), nato il 23.02.2021, unitamente ai due titolari effettivi (codice 7) della partecipata stessa, identificati secondo la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

A questo punto, se i dati presso l'anagrafe sono corretti, **la holding non deve procedere con alcun adempimento.** Se, diversamente, vi sono delle variazioni che non sono state comunicate tempestivamente, “Holding srl” dovrà procedere con una c.d. *gestione dei disallineamenti* tramite l'invio di:

- **flussi integrativi con tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti, tipologia invio 2= straordinario**, laddove si rilevi l'assenza di rapporti esistenti oppure
- **flussi correttivi con tipo comunicazione 2= Aggiornamento o sostituzione rapporti e tipologia invio 2= straordinario**, laddove si rilevi la presenza di informazioni difformi da quanto risultante in banca dati.

### Esempio di fotografia di consistenza

```
Verifica contenuto file FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA Rapporti in Anagrafe al 30/09/2022 -
-----
Nome file: ATxxxxc
SOGETTO: holding SRL
-----
CODICE UNIVOCO                TR INIZIO    FINE        CODICE FISCALE    ANNI SALDI COMUNICATI
-----
046xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx194    22 23/02/2021    ***c.f. partecipata
Anagrafica 7=Titolare Effettivo    23/02/2021    *****c.f. tit. effettivo
Anagrafica 7=Titolare Effettivo    23/02/2021    *****c.f. tit. effettivo
```

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***L'affitto intercalare determina la decadenza dal compendio unico***

di Luigi Scappini



La Corte di Cassazione, con la recente [ordinanza n. 32149](#) del **31.10.2022**, torna a occuparsi di **compendio unico**, stabilendo la **decadenza** dall'agevolazione quando, durante il **periodo decennale** di monitoraggio, i **fondi** oggetto di agevolazione vengono **concessi** in conduzione a mezzo di un contratto di **affitto intercalare**.

L'**agevolazione** in oggetto comporta l'**esenzione** da imposta di **registro, ipotecaria, catastale**, di **bollo** e di ogni altro genere, come previsto per i trasferimenti dei terreni ubicati in zone montane, nonché l'**abbattimento** a **1/6** degli **oneri notarili**.

La norma, avente l'evidente *ratio* di garantire la conservazione dell'integrità aziendale nonché di agevolare l'accorpamento terriero, prevede, tuttavia, quale **requisito** a presidio di possibili operazioni di matrice elusiva, che, nel **decennio** decorrente dalla data di acquisto, il **terreno** sia **coltivato** e **condotto** dal coltivatore diretto e/o dallo Iap.

Tale **requisito**, del resto, è **previsto** anche in **tutte** le rimanenti **norme agevolative** riferite ai passaggi di proprietà di fondi aventi quale soggetto attivo un coltivatore diretto o uno Iap, *in primis* la c.d. **piccola proprietà contadina** di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), ragion per cui, alle fattispecie del compendio unico si rendono **applicabili, per analogia**, i **chiarimenti** di prassi nonché gli arresti giurisprudenziali forniti per le altre fattispecie.

Nel caso oggetto del contendere, correttamente, l'Agenzia delle entrate aveva accertato la decadenza poiché parte del fondo era stato concesso in godimento stagionale a mezzo del c.d. contratto di **affitto intercalare**.

Tale forma contrattuale **non** trova una **definizione compiuta** e viene richiamata dall'[articolo 56 L. 203/1982](#) con il solo fine di escluderla dalle disposizioni ivi previste.

L'affitto intercalare **consiste** nella **concessione** del **fondo** a un soggetto **terzo** che lo **sfrutta** in un **periodo limitato** durante il quale il proprietario non lo sfrutterebbe in ragione della tecnica

rotativa agraria che ne prevede la messa a riposo. In altri termini, l'affitto intercalare si instaura durante il c.d. maggese.

La stipula del contratto non ha ad **oggetto** la concessione del fondo ma il diritto al suo **sfruttamento** attraverso un'attività di coltivazione che si incardina negli intermezzi di quella principale svolta dal proprietario del fondo stesso.

A parere dei **ricorrenti** la stipula di un **contratto** di affitto intercalare durante il decennio non determina una causa di decadenza in quanto *“non è modalità attraverso la quale l'attuale proprietario si astiene dallo sfruttamento del fondo, quanto piuttosto il modo corretto di realizzare lo sfruttamento o meglio una fase dell'attività produttiva, perché il compendio fondiario destinato alla produzione di cereali deve essere coltivato secondo un criterio rotativo e quindi alla coltivazione deve seguire un periodo di riposo, il cosiddetto maggese; è necessario pertanto praticare delle colture atte a rigenerare il terreno e pertanto l'imprenditore non può fare altro che far coltivare – per un periodo – il fondo ad altri che si occupano professionalmente di colture diverse.*”

In altri termini, sembrerebbe quasi che l'affitto **intercalare** per determinate colture rappresenta una **necessità agronomica**.

Ma, come correttamente afferma la Cassazione con l'[ordinanza n. 32149/2022](#), l'imprenditore, nel momento in cui **aziona** una **norma** di carattere **agevolativo** è **consco** delle **condizioni** poste dal Legislatore ai fini della relativa fruizione con la **conseguenza** che lo stesso dovrà **organizzare** l'azienda **in ragione** di tale **vincolo**.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere l'affitto intercalare quale causa di decadenza in ragione del venir meno della conduzione e coltivazione del fondo.

Proprio in riferimento alle scelte aziendali che devono conseguire dall'azionamento della norma agevolativa, la Cassazione ha avuto modo di confermare che *“opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'articolo 3 della L. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso”* (Cass. n. 3199 del 09/02/2018; si veda Cass. n. 22290 del 15/07/2022).”